



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera numero 925 del 13 settembre 2017

concernente l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di dirigente a tempo determinato del Servizio Urbanistica e SUAP del comune di Cervinara (AV) e la carica di consigliere comunale della città di Benevento. Fascicolo UVIF/4115/2017.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 settembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

VISTA la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Con la richiesta acquisita al protocollo n. 87567 del 30 giugno 2017, il dott. Filuccio Tangredi, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cervinara (AV), ha presentato a questa Autorità una richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 2 del decreto



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

legislativo n. 39/2013. Nella fattispecie l'amministrazione comunale ha espletato una procedura selettiva per il conferimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, dell'incarico a termine di "funzionario direttivo tecnico", categoria giuridica D1, mediante stipula di contratto a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, per un anno, con attribuzione della funzione di responsabile del Settore Urbanistica e SUAP. Il candidato selezionato, ing. F.P., risulta attualmente ricoprire la carica di Consigliere Comunale di un Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e precisamente del Comune di Benevento. Si rappresenta, altresì, che allo stesso devono essere conferite le funzioni dirigenziali di cui ai comma 2 e 3 dell' art. 107 del d.lgs 267/2000 che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, " *possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.*"(comma 2 art. 109 del D.lgs 267/2000).

La richiesta di cui all'oggetto è corredata da un parere legale indirizzato all'interessato, ing. F.P. In particolare, nella memoria viene sostenuta la tesi secondo cui risulterebbe esente dall'applicazione del d.lgs. n.39/2013 il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale effettuato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL ("D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") visto l'espresso riferimento contenuto nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n.39/2013 ("Ambito di applicazione") ai soli contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 110, comma 2 del TUEL.

Successivamente, con nota, prot. interno 103035 del 29 agosto 2017, è pervenuta una segnalazione riguardante la possibile incompatibilità dell'ing. F.P. da parte del capogruppo del consiglio comunale del comune di Cervinara.

Diritto.

In merito al quesito presentato, la competenza di questa Autorità attiene alla verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconfiribilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina, tanto delle incompatibilità, quanto delle inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, l'art. 1 comma 2 lett. j) del medesimo decreto prescrive che per incarichi dirigenziali interni si devono intendere " *gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione*".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ugualmente, la lett. *k)* del medesimo comma definisce gli incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico (esterni), facendo sempre riferimento “*all’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*”.

Il comma 2 dell’art. 2 del decreto de quo, precisa ulteriormente che negli enti locali, al conferimento di incarichi dirigenziali, è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Infine, l’art. 12 comma 4, lett. *b)* del d.lgs. n. 39/2013 prevede che “*Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:.....b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.*”

Orientamenti dell’Autorità in tema di incompatibilità tra un incarico dirigenziale in un ente locale ed una carica politica in un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, facenti parte della medesima regione.

Con riferimento alla fattispecie in esame, quest’Autorità si è già espressa con l’orientamento n. 4/2014 asserendo l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. *b)* del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale (fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013).

Successivamente, nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 viene rappresentato che «Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013. Infatti, il riferimento all’*“esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”* di cui all’art. 1 comma 2 lett. *j)* e *k)* del d.lgs. n. 39/2013, ha la sola funzione di meglio descrivere la posizione del titolare dell’incarico, evidenziandone le differenze rispetto a quella di coloro ai quali sono stati attribuiti incarichi amministrativi di vertice».

Nel caso di specie, all’ing. F.P., selezionato mediante procedura pubblica ai sensi dell’art.110. comma 1 del TUEL, con la funzione di responsabile del Settore Urbanistica e SUAP, sono state conferite, ai sensi dell’art. 109, 2 comma del TUEL, anche le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107, commi 2 del medesimo testo unico.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Non si ritiene condivisibile la tesi prospettata nell'allegato parere legale in merito alla interpretazione restrittiva dell'art. 2, 2 comma del Dlgs 39/2013 (che deve essere letta unitamente alle definizioni di cui alle lett. j) e k) dell'art. 1 comma 2 del decreto in esame), dovendosi, invece confermare l'orientamento di questa Autorità secondo cui tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett.b) del D.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di dirigente a tempo determinato del Servizio Urbanistica e SUAP del comune di Cervinara (AV) e la carica di consigliere comunale della città di Benevento;
- il RPCT del Comune di Cervinara, preso atto della rilevata situazione di incompatibilità, diffida, senza indugio, l'interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione;
- ove l'opzione non sia effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2013, il RPCT dichiara la decadenza dall'incarico di dirigente e la risoluzione del relativo contratto;
- di dare comunicazione della presente al RPCT del comune di Cervinara, nonché al sindaco ed al capogruppo del consiglio comunale del comune di Cervinara, al RPC del comune di Benevento ed all'interessato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2017

Il Segretario, Rosetta Greco